



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORDINANZA N 113 DEL 14-07-2026

Oggetto:

ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE, PER MOTIVI IGIENICO SANITARI, NEL FIUME TICINO - AREE ANTISTANTI I CAMPEGGI "CAMPING LIDO VERBANO" E "CAMPING 2000"

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 116/2008, attuazione della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE.

Accertato in particolare che l'art. 5, comma 1 lettera b) del citato D. Lgs. n. 116/2008 tra le competenze dei Comuni individua "la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti";

Vista la nota prot. n. 0117960 del 11/07/2026 - SEGNALAZIONE DI SVERSAMENTO REFLUI FOGNARI A LAGO – RICHIESTA INTERVENTO URGENTE - con cui il 2° NUCLEO GUARDIA COSTIERA LAGO MAGGIORE accertava lo sversamento di reflui fognari alla foce del rio che confina con il "Camping Lido Verbano" e "Camping 2000";

Considerato pertanto necessario dichiarare la località sopra individuata oggetto dello sversamento non balneabile per motivi igienico sanitari fino a nuove determinazioni in merito;

Visto l'art.54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Alla cittadinanza e a tutti i fruitori il divieto permanente di balneazione nel fiume Ticino nelle aree antistanti i campeggi "Camping Lido Verbano" e "Camping 2000" fino a nuove determinazioni in merito.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di

provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune, venga portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo di cartelli informativi sulle rive delle zone interessate e sul sito del Comune;

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri e al 2° Nucleo Guardia Costiera Lago Maggiore per le verifiche di spettanza.

IL SINDACO
MASSIMO STILO
Firmato digitalmente